



Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Frosinone

☒ Via F. Calvosa, 1 – 03100 Frosinone P.I. e C.F. 80005690609 –

✉ procura.frosinone@giustizia.it

✉ prot.procura.frosinone@giustiziacerit.it

Prot. A. 31/2023 I

Ulteriori indicazioni operative in tema di convenzione di negoziazione assistita Ex L. 162/2014

L'art. 1, comma 25, della legge 20.05.2016, in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso e, più recentemente l'art. 1, comma 37, della legge 26.11.2021, n.206 hanno introdotto nuove fattispecie in cui è possibile addivenire alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi della disposizione di cui all'art. 6 D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in legge 10.11.2014 n. 162.

La convenzione di negoziazione assistita può dunque essere conclusa anche per raggiungere una soluzione consensuale per la cessazione dell'unione civile, ovvero per raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché per la disciplina della modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente sufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate.

Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art.433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

E' pertanto necessario integrare, con riferimento alle ulteriori fattispecie per cui è possibile ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, le indicazioni operative già fornite da questo ufficio con il provvedimento n. .0059/2014 Int .del 28 novembre 2014., in particolare con riferimento alla documentazione da allegare all'accordo da sottoporre alla valutazione del pubblico ministero.

Unione civile

1. Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
2. Certificazione relativa all'unione civile;
3. Certificato di residenza di entrambe le parti;
4. Se vi sono figli minori e/o maggiore i non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione di entrambe le parti;
5. Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti, dovrà essere depositata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
6. Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria;

Regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:

1. Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
2. Accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
3. Estratto o certificato di nascita dei figli;
4. Certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
5. Certificato di residenza di entrambi i genitori;
6. Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
7. Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
8. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:

1. Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
2. Accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
3. Estratto o certificato di nascita dei figli;
4. Certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
5. Certificato di residenza di entrambi i genitori;
6. Copia autenticata del decreto con il quale le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli sono state regolamentate dal Tribunale

Ovvero

- Copia conforme all'originale del precedente accordo relativo alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
7. Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
 8. Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
 9. Dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

- Determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente:

1. Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
2. Accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
3. Estratto o certificato di nascita dei figli;

4. Certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
5. Certificato di residenza di entrambi i genitori;
6. Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
7. Certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
8. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni non autosufficienti ovvero circa le persone soggette all'obbligo di prestare gli alimenti.

Determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, e la modifica di tali determinazioni:

1. Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
2. Accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
3. Certificato di stato di famiglia delle parti;
4. Certificate di residenza delle parti;
5. Dichiarazione dei redditi delle persone obbligate ex art. 433 c.p. relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. Certificazione o dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa le persone soggette all'obbligo di prestare gli alimenti ovvero beneficiarie.

Rimangono ferme, per il resto, le disposizioni di cui al citato provvedimento n. 0059/2014 Int. del 28 novembre 2014.

Il presente provvedimento avrà effetto immediato.

Si comunico ai colleghi sostituti procuratori, ai vice-procuratori onorari, al personale amministrativo nonché al personale dell'ufficio affari civili, e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale di Frosinone, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, con invito a quest'ultimo a divulgare tra gli iscritti il presente provvedimento. e la pubblicazione sito web della Procura della Repubblica.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Antonio R.L. Guerriero



**PROTOCOLLO D'INTESA CONTENENTE LINEE GUIDA PER LA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Tra

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Frosinone, Avv. Vincenzo Galassi

e

La Procura della Repubblica di Frosinone, in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Guerriero

PREMESSO

che la Legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, ha introdotto all'art. 6 11 procedimento di negoziazione assistita da avvocati «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» come strumento alternativo rispetto alla soluzione giurisdizionale dei medesimi istituti;

che la negoziazione assistita consiste in un “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati” e che la soluzione negoziale della lite raggiunta in forma scritta è sottoscritta dagli avvocati che ne garantiscono la



conformità «alle norme imperative ed all'ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità;

che l'accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogno di omologazione giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio (art. 6, comma 3); che in caso di ASSENZA DI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI economicamente NON AUTOSUFFICIENTI l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3 ».

che in caso di PRESENZA DI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI economicamente NON AUTOSUFFICIENTI o incapaci o portatori di handicap grave l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere autenticato dagli avvocati e trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza ovvero quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo;




ritenuto

di procedere alla individuazione di modalità operative condivise per l'applicazione del nuovo istituto

**SI CONCORDANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA
E MODELLI DI CONVENZIONE E ACCORDO**

- a) In primo luogo occorre che una delle parti incarichi un difensore il quale invierà a controparte un **Atto di invito ad aderire a Convenzione Assistita secondo il modello all. n. 1;**
- b) Le parti poi stipuleranno la **Convenzione di negoziazione assistita secondo il modello all. n. 2;**
- c) Se la negoziazione avrà avuto esito positivo entro il termine fissato dalle parti per la conclusione del procedimento le parti e i loro difensori sottoscriveranno l'**Accordo di separazione personale, ex articolo 6 comma 2 prima parte, del dl 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita secondo il modello (all. 3) / ovvero l'Accordo di separazione personale, ex articolo 6 comma 2, seconda prima parte, del dl 132/2014 in caso di figli minori, incapaci o economicamente non autosufficienti secondo il modello (all. 4);**
- d) Uno dei difensori procederà a depositare presso la Procura della Repubblica una nota di **TRASMISSIONE DI COPIA AUTENTICATA DELL'ATTO AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER GLI AFFARICIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE secondo l'all. n. 4, unitamente alla Convenzione di negoziazione e all'ACCORDO raggiunto allegando la documentazione richiesta in base allo schema allegato n. 6.**



Il deposito deve essere effettuato a mano presso LA SEGRETERIA GENERALE, ottavo piano del Palazzo di Giustizia, stanza n. 807, ovvero può essere inviato al seguente indirizzo PEC : prot.procura.frosinone@giustiziacert.it

ATTUALMENTE NON deve essere versato ALCUN CONTRIBUTO in attesa che il Ministero della Giustizia si esprima specificatamente in merito.

e) Il Procuratore della Repubblica provvederà a rilasciare NULLA OSTA ad AUTORIZZARE L'ACCORDO (in caso di figli minori o economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave) ENTRO gg. 5 dalla presentazione dell'accordo, salvo imprevisti) (all. nn. omissis);

f) LA SEGRETERIA GENERALE provvederà a inviare tempestivamente tramite pec ai difensori il provvedimento del magistrato di nulla osta o di autorizzazione in calce all'accordo;

g) Infine un difensore procederà a TRASMETTERE entro 10 giorni al competente Ufficiale dello Stato Civile copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all' art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge.

Il Procuratore della Repubblica

Antonio R.L. Guerriero



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Vincenzo Galassi

